



**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE  
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione  
in data 10 novembre 2010  
successivamente modificata con delibera del 14 marzo 2013**

# **INDICE**

1. PREMESSA

2. DEFINIZIONI

3. MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4. CASI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

5. COMUNICAZIONI

## **Allegato 1:**

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali

## 1. PREMESSA

La presente procedura sostituisce i “Principi per l’effettuazione di operazioni con parti correlate” approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2006, integrato con delibera del 21 giugno 2007 ed è adottata ai sensi dell’articolo 2391 bis del Codice Civile e del “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” (di seguito “**Regolamento Consob**”) emanato da CONSOB con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 così come modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, con l’obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere da MARR S.p.A. (di seguito la “**Società**”).

La presente procedura garantisce il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall’articolo 154 bis del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”)

## 2. DEFINIZIONI

Nella presente procedura si intendono per:

“**Amministratori indipendenti**”: Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del TUF e dall’articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina redatto da Borsa Italiana S.p.A.;

“**Amministratori non correlati**”: Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e delle sue parti correlate;

“**Soci non correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;

“**Parti correlate**” e “**Operazioni con parti correlate**”: I soggetti e le operazioni definiti come tali dall’Allegato 1, che comprende anche le definizioni ad essi funzionali;

“**Operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate**”: operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

*a) Indice di rilevanza del controvalore*: rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

*b) Indice di rilevanza dell'attivo:* rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della Società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

*c) Indice di rilevanza delle passività:* rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

### Cumulo di operazioni

In caso di cumulo di più operazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici sopraindicati e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

**“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”:** condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;

**“Operazioni di importo esiguo”:** operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard di importo pari o inferiore al 5% del valore corrispondente alla minore fra le soglie degli

*Indici di rilevanza* applicati per determinare l'entità delle "Operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate"; non sono da considerarsi di importo esiguo quelle operazioni che pur risultanti pari o inferiori all'importo così determinato siano collegabili e/o collocabili nell'ambito di una medesima esecuzione che, complessivamente, porti al superamento della predetta soglia;

**"Operazioni di minore rilevanza con parti correlate"**: operazioni con parti correlate diverse dalle "Operazioni di maggiore rilevanza" e dalle "Operazioni di importo esiguo";

**"Operazioni ordinarie"**: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

### **3. MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, la competenza a deliberare in merito alle operazioni con parti correlate spetta, previo parere del Comitato Controllo e Rischi composto esclusivamente da amministratori non esecutivi ed indipendenti (di seguito il "**Comitato**"), al Consiglio di Amministrazione o, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, all'Assemblea; a tal fine detti organi devono ricevere, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete in relazione agli elementi caratteristici delle operazioni, quali la natura della correlazione, le modalità esecutive delle operazioni, le condizioni, anche economiche, per la loro realizzazione, l'interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

2. In ordine alle *operazioni di minore rilevanza con parti correlate* la presente procedura prevede quanto segue:

- a) prima dell'approvazione dell'operazione il Comitato, con la partecipazione esclusivamente di amministratori non correlati, esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- b) il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;
- c) all'organo competente a deliberare sull'operazione, di cui al soprastante comma 1, e al Comitato sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
- d) gli amministratori, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri amministratori, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- e) qualora non vi siano nel Comitato almeno due amministratori indipendenti non correlati, il parere previsto dalla lettera a) è reso dal Collegio Sindacale;
- f) i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- g) una completa informativa viene fornita almeno ogni trimestre al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni;
- h) fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1 TUF, è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, della Delibera Consob n. 11971/99 ( di seguito "**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali

si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

3. In ordine alle *operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate* la presente procedura prevede, in aggiunta a quanto riportato al comma 2 lettere b), c), f) e g), quanto segue:

- a) il Comitato, con la partecipazione esclusivamente di amministratori non correlati, o uno o più componenti del Comitato dallo stesso delegati, sono coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- b) l'operazione viene approvata previo motivato parere favorevole del suddetto Comitato, al quale partecipano esclusivamente amministratori non correlati, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- c) qualora non tutti i componenti del Comitato siano amministratori indipendenti non correlati, quanto previsto dalle lettere a) e b) è reso dal Collegio Sindacale;
- d) ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, le operazioni di maggiore rilevanza possono essere approvate nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, e nel caso in cui non vi sia il voto contrario di tanti soci non correlati rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. In tal caso la relazione con la proposta di deliberazione assembleare, ex art. 125 ter del TUF, deve includere la previsione che condizioni l'efficacia della deliberazione alla speciale maggioranza di cui sopra.

4. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti correlate influenzate da tale attività i pareri previsti nel presente articolo recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

#### **4. CASI DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA**

1. Le disposizioni della presente procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389 primo comma del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni della presente procedura non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.

2. Le disposizioni della presente procedura non si applicano alle operazioni di importo esiguo.

3. Sono altresì escluse dall'applicazione della presente procedura, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile:

- a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo unico e le relative operazioni esecutive;
- b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche a condizione che:
  - i) la società abbia adottato una politica di remunerazione;

- ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fermi restando i seguenti obblighi previsti per le operazioni di maggiore rilevanza e fermo quanto disposto dall'articolo 114, comma 1, del TUF:
- i) la Società comunica alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 2, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
  - ii) la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;

4. Le disposizioni della presente procedura, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

5. Le disposizioni della presente procedura, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, non si applicano alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

Sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società:

- (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta;
- (ii) qualora il soggetto, anche indirettamente, detenga una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della società controllata o collegata con cui l'operazione è svolta.

6. Sono soggette alla procedura le operazioni che, per quanto compiute dalla società controllata, siano riconducibili alla Società in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima.

## 5. COMUNICAZIONI

1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società predisponde, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo (di seguito "**Documento informativo**") redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob.

2. Il Documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione

dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione Assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

3. La Società predisporre il Documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie previste per le operazioni di maggiore rilevanza. Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'articolo 4.

4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 3, il Documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

5. Nei termini previsti dai commi 2 e 4 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Consob, motivando tale scelta.

6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 6 e 7, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

7. La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri indicati nei precedenti articoli mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

8. La Società, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del Testo unico, fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.



9. Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai Documenti informativi già pubblicati riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

10. Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie previste per le operazioni di maggiore rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento informativo;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 4;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti.

11. Nel caso l'operazione sia di competenza assembleare e qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento informativo la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento.

## Allegato 1

### DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI

#### 1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

##### *Parti correlate*

Un soggetto è *parte correlata* a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della società;
- (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

##### *Operazioni con parti correlate*

Per *operazione con una parte correlata* si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

#### 2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate”

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” sono le seguenti.

##### *Controllo e controllo congiunto*

Il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

### *Influenza notevole*

L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

### *Dirigenti con responsabilità strategiche*

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

### *Stretti familiari*

Si considerano *stretti familiari di un soggetto* quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

### *Società controllata*

Una *società controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

### *Società collegata*

Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

### *Joint venture*

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

## **3. Principi interpretativi delle definizioni**

- 3.1** Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.
- 3.2** L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.